

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE e SPORTIVA DILETTANTISTICA
"MUSIC PRODUCTION AND DANCE ACADEMY A.S.D."**

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.01) E' costituita l'Associazione culturale e sportiva dilettantistica denominata "MUSIC PRODUCTION AND DANCE ACADEMY A.S.D."

ART.02) L'Associazione ha sede legale in Bologna, attualmente in Via dell'Idraulico n. 4/C, ed ha durata a tempo indeterminato. L'esercizio avrà durata dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

ART.03) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART.04) L'Associazione si pone come scopo statutario:

“La promozione e diffusione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, della formazione, creazione e fruizione culturale secondo principi di pari opportunità, per qualsiasi socio senza ostacoli connessi al genere, alla religione ed a convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico”.

ART.04 bis) Attività ed obiettivi istituzionali:

- l'organizzazione di corsi di alta formazione e formazione professionale nell'ambito musicale, canoro, della produzione artistica dello spettacolo, delle arti performative (teatro, recitazione, danza), delle nuove tecnologie, dei media e del cine audio-visivo, delle lingue comunitarie, della comunicazione e marketing dello spettacolo e del diritto e legislazione dello spettacolo mediante convegni, seminari, e corsi. Inoltre lo sviluppo di formazione a distanza ed opportunità mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e piattaforme online, così come mediante attività editoriali, discografiche e produttive;

- l'organizzazione di corsi propedeutici, di educazione musicale di base, amatoriali e pre-accademici nell'ambito musicale, canoro, dello spettacolo, della danza e dello sport dilettantistico mediante convegni, seminari e corsi;
- lo sviluppo di formazione continua e permanente per soci in età lavorativa e/o occupati al fine di adeguare e sviluppare le loro conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo ed in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. Inoltre lo sviluppo di tirocini formativi e di orientamento, project work/project management, e convenzioni per i propri soci con aziende, cooperative ed associazioni dell'industria della produzione dello spettacolo;
- la promozione e la valorizzazione nazionale ed internazionale di attività ed opportunità per i propri soci mediante convegni, manifestazioni, festival, audizioni, stage e scambi internazionali (Erasmus, Leonardo ecc), diritto allo studio, convenzioni e borse di studio;
- lo sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro con istituti di istruzione superiore ed istituti comprensivi.
- la creazione di un archivio multimediale mediante lo sviluppo di ricerca e storiografia nell'ambito musicale, canoro, dello spettacolo e delle arti performative, con particolare attenzione alla storia ed allo sviluppo socio/culturale della Popular Music.
- la divulgazione del patrimonio culturale, storico ed artistico della città di Bologna e della Regione Emilia Romagna in eventuale collaborazione con altre realtà ed enti del territorio.
- la diffusione della propria attività anche attraverso attività ricreative di ogni tipo, incluso quelle a sfondo sociale nonché l'organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, rassegne, corsi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro.

SOCI

ART.05) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Possono aderire anche associazioni che si riconoscano nelle regole dello Statuto; è condizione per l'adesione l'adozione della tessera dell'associazione MUSIC PRODUCTION AND DANCE ACADEMY quale propria tessera sociale.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art.07. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'adesione di un'associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci dell'associazione medesima.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, che quindi perdurerà sino ad espulsione, radiazione o decadenza.

ART.06) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- per le persone fisiche indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, eventuale email;
- per le associazioni indicare denominazione, codice fiscale, sede, nominativi e generalità dei componenti l'organo amministrativo, allegando il relativo statuto, eventuale email;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- pagamento della quota associativa.

E' compito del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART.07) I soci, a partire dalla loro ammissione con contestuale pagamento della quota associativa, hanno diritto di ricevere la tessera sociale valida per l'esercizio (dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo) in cui avviene il pagamento e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni rese dall'Associazione, nonché di

intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART.08) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART.09) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. I soci decadono quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'Art.06 del presente Statuto.

I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.10)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) Il Vice-Presidente
- d) il Direttore;
- e) il Consiglio di Amministrazione;
- f) il Consiglio Accademico;
- g) l'Organo di revisione;
- h) il Nucleo di valutazione;
- i) il Collegio dei professori;
- j) la Consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni.

3. In caso di dubbi interpretativi, gli articoli relativi agli organi della Associazione vanno interpretati in senso conforme alle previsioni del DPR 132/2003 e successive modifiche o integrazioni.

a) Assemblea dei Soci

Si riunisce e partecipa alle attività come da Art. 11/12/13/14 del presente Statuto.

b) Presidente

1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente e' nominato dall'Assemblea dei Soci sulla base di una alta qualificazione manageriale e professionale.

3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale l'Assemblea dei Soci procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

c) Vice-Presidente

Il Vice-presidente viene eletto dalla assemblea dei soci e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

d) Direttore

1. Il direttore e' responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2. Il direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, in possesso di

particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento didattico. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione formalizzata da lettera di incarico a carico del bilancio dell'istituzione.

e) Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il presidente; b) il direttore; c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico; d) uno studente designato dalla consulta degli studenti; e) un esperto di amministrazione, nominato, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto dal Presidente.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo: b2), la programmazione della gestione

economica dell'istituzione; b3) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; b4) definisce, nei limiti della disponibilit  di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; b5) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

7. La definizione dell'organico del personale e' approvata dal Consiglio di Amministrazione di concerto con gli altri organi accademici.

8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

f) Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.

2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede: a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente; b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il consiglio accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita' di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione ed il piano di formazione triennale di formazione continua per i docenti, ex.Lg. n.107/2015.

d) delibera, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal

regolamento secondo i criteri deliberati e presenti nel regolamento.

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

g) Organo di revisione;

1. l'organo di revisione, sotto forma di revisore unico o collegio dei revisori, eletto dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; l'organo di revisione vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

h) Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di eventuali contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. La associazione assicura ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di

accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

i) Collegio dei professori

1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione. Il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti.

j) La Consulta degli studenti

1. Come da DPR 132/2003 e successive modifiche o integrazioni, la consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. In base al comma 1 del presente articolo è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e

contabile dell'istituzione.

3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

ART.11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Tale comunicazione dovrà anche essere posta nell'area intranet del sito della associazione a cui hanno accesso tutti gli associati che avranno espressamente autorizzato tale tipo di strumento per l'invio delle convocazioni.

ART.12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge gli organi della Associazione come da Art 10 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Ciascun socio (maggiore d'età se persona fisica) ha diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi dell'organizzazione da cui all'Art 10. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

ART.13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le

questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART.14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 (ora 2538), secondo comma, del codice civile.

ART.15) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio di Amministrazione: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART.16) Al Presidente della Associazione e del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio di Amministrazione; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.17) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART.18) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono rivalutabili e trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART.19) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo agosto al trentuno luglio dell'anno successivo e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta novembre dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

ART.20) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.21) Qualora si presentassero le condizioni economiche che rendessero necessario lo scioglimento dell'Associazione, questo deve essere deliberato da una Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART.22) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, anche non socio, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.23) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

ART.24) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Bologna. Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come prevista nel presente articolo, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Bologna da un arbitro unico; l'arbitro dovrà inderogabilmente essere scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

I soci